

DIRETTIVA 97/46/CE DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 1997

recante modifica della direttiva 95/44/CE che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 77/93/CEE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all'altro nella Comunità o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/14/CE della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 7, lettera e), l'articolo 4, paragrafo 5, l'articolo 5, paragrafo 5 e l'articolo 12, paragrafo 3 quater,

considerando che a norma della direttiva 77/93/CEE gli organismi nocivi elencati negli allegati I e II della stessa direttiva, allo stato isolato o associati ai vegetali e prodotti vegetali corrispondenti elencati nell'allegato II della direttiva suddetta, non possono essere introdotti né propagati tramite trasferimenti nella Comunità o in talune sue zone protette;

considerando che a norma della stessa direttiva i vegetali, i prodotti vegetali e gli altri prodotti elencati nell'allegato III non possono essere introdotti nella Comunità o in talune sue zone protette;

considerando che anche i vegetali, i prodotti vegetali e gli altri prodotti elencati nell'allegato IV della direttiva 77/93/CEE non possono essere introdotti né trasferiti da un luogo all'altro nella Comunità o in talune sue zone protette, a meno che siano soddisfatti i requisiti particolari fissati nello stesso allegato;

considerando che i vegetali, i prodotti vegetali e gli altri prodotti elencati nell'allegato V, parte B della direttiva 77/93/CEE e provenienti da paesi terzi possono essere introdotti nella Comunità soltanto se sono conformi alle norme e ai requisiti fissati in tale direttiva, sono scortati da un certificato fitosanitario ufficiale che attesti tale conformità e sono inoltre sottoposti ad un'ispezione ufficiale per la verifica della conformità stessa;

considerando tuttavia che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 7, lettera e), dell'articolo 4, paragrafo 5, dell'articolo

5, paragrafo 5 e dell'articolo 12, paragrafo 3 quater della direttiva 77/93/CEE, tali disposizioni non si applicano agli organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti di cui sopra introdotti o trasferiti da un luogo all'altro per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale, in base a determinate condizioni da stabilirsi a livello comunitario;

considerando che la direttiva 95/44/CE della Commissione⁽³⁾ stabilisce le condizioni che debbono essere soddisfatte in occasione di tali introduzioni o di tali trasferimenti onde evitare qualsiasi rischio di diffusione di organismi nocivi;

considerando che negli Stati membri è necessario importare vegetali delle specie stolonifere o tuberifere di *Solanum L.* o relativi ibridi, destinati alla piantagione, per lavori di selezione varietale o a scopi di conservazione di materiale genetico o di ricerca scientifica ufficiale;

considerando che la decisione 80/862/CEE della Commissione⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla decisione 96/713/CE⁽⁵⁾, stabilisce le condizioni da soddisfare per l'introduzione o il trasferimento dei suddetti vegetali, per evitare il rischio della diffusione di organismi nocivi;

considerando che la decisione 80/862/CEE, nella versione modificata, scade il 31 dicembre 1997 e che occorre pertanto inserire le condizioni stabilite dalla suddetta decisione nella presente direttiva;

considerando che è quindi necessario stabilire le condizioni che devono essere soddisfatte in occasione dell'introduzione o di trasferimenti di tali vegetali, per evitare qualsiasi rischio di diffusione di organismi nocivi;

considerando che queste condizioni debbono tener conto degli ultimi sviluppi nelle metodologie diagnostiche per le malattie della patata, nonché delle nuove informazioni sugli organismi nocivi della patata per la cui individualizzazione è necessario un esame;

⁽¹⁾ GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.

⁽²⁾ GU n. L 87 del 2. 4. 1997, pag. 17.

⁽³⁾ GU n. L 184 del 3. 8. 1995, pag. 34.

⁽⁴⁾ GU n. L 248 del 19. 9. 1980, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU n. L 326 del 17. 12. 1996, pag. 70.